

Parlamento europeo. Risoluzione sulle donne e il fondamentalismo, 13 marzo 2002.

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 23 e 26,
- visto l’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam relativa allo statuto delle chiese e delle organizzazioni non confessionali,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro la donna (CEDAW) del 1981,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1998 sull’Islam e la Giornata europea di Averroè,
- viste le conclusioni dell’audizione “La donna e il fondamentalismo”, tenutasi il 23 gennaio 2001,
- vista la Carta europea dei diritti fondamentali, del 7 dicembre 2000, in particolare il secondo comma del suo preambolo e gli articoli 9, 10 e 14,
- visto il documento “Memoria e riconciliazione” presentato dalla Commissione Teologica internazionale della Santa Sede in data 7 marzo 2000,
- visto l’articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0365/2001),

A. considerando che il concetto di fondamentalismo affonda le sue radici negli anni '20 negli USA laddove si riferiva innanzitutto al credo cristiano ed era caratterizzato dall’obbedienza cieca ai dogmi interpretati letteralmente e posti al di sopra delle leggi statali e dei diritti dei cittadini; considerando che vi sono diverse forme di fondamentalismo come, ad esempio, quello religioso, quello politico e quello ideologico e che attualmente esistono numerose varianti di fondamentalismo praticate da varie religioni e sette,

B. partendo dall’assunto che è necessario affrontare politicamente questo grave problema dei fondamentalismi e delle loro conseguenze sulla vita delle donne, cercando di apportare proposte utili che servano a combatterli,

C. osservando che, nel corso della storia fino ai nostri giorni, le donne sono state e sono una delle principali vittime dei fondamentalismi religiosi;

D. constatando che la maggior parte delle religioni ha sofferto di questo tipo di degenerazioni fondamentaliste o integraliste, secondo varie modalità, in un qualche momento della loro storia,

E. considerando che milioni di donne in tutto il mondo sono private dei diritti politici fondamentali, come l’elettorato attivo e passivo; lamentando che in alcuni paesi le donne siano escluse dai processi di cambiamento democratico a causa di pressioni fondamentaliste,

F. considerando che il fondamentalismo non è un fenomeno estraneo all’Unione europea e che esso mette a rischio le libertà e i diritti fondamentali delle persone, perché pretende di piegare i poteri pubblici e le istituzioni a una visione di parte, che esclude l’uguaglianza dei diritti di quanti non la condividono,

G. considerando dimostrate le analogie esistenti tra fondamentalismo e regimi politici totalitari in quanto ogni volta che gli integralisti ritengono di essere in possesso della verità la monopolizzano,

H. sottolineando che le loro manifestazioni estremiste offrono lo spunto ad abusi e violenze che di solito si estendono anche a ha posizioni antagonistiche e convinzioni diverse,

I. considerando che le tradizioni e i valori europei nel campo del rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia, dell’ordinamento e della laicità dello Stato sono preziosi e continuano ad evolversi nella società sulla base delle sue nuove crescenti esigenze; che è importante proteggere tali tradizioni dagli attacchi dei gruppi estremistici e xenofobi,

J. constatando che i fondamentalismi hanno conseguenze negative sulla cultura, le arti e le scienze, per il fatto di impiantare il totalitarismo intellettuale, di perseguire e annullare il libero pensiero e la creatività, di minacciare e assassinare intellettuali e artisti,

K. respingendo tutti quei metodi storicamente falliti per aver combattuto i fondamentalisti con fondamentalismi di segno opposto; considerando come antidoti la promozione dei diritti e delle libertà, il rispetto di ogni persona, la secolarizzazione, l'apertura, l'emancipazione della donna, la promozione della diversità ideologica e culturale, la convivenza pluralista, l'esercizio del dialogo e della flessibilità politica, la libera espressione di idee, credenze e stili di vita, le concezioni gradualiste e relativiste opposte alle semplificazioni riduzioniste,

L. riconoscendo la validità di quanto propugnano i fautori della secolarizzazione o della separazione tra ciò che costituisce affari pubblici rientranti nella sfera politica e ciò che invece sono convinzioni e credenze religiose che devono essere libere e rispettate e che appartengono alla sfera privata degli individui; considerando deplorable le ingerenze delle Chiese e delle comunità religiose nella vita pubblica e politica degli Stati, in particolare quando mirano a limitare i diritti umani e le libertà fondamentali, come in campo sessuale e riproduttivo, o quando incitano ed incoraggiano discriminazioni,

M. considerando che uno Stato è in dovere di garantire i diritti e le libertà delle persone, e di riconoscere la libertà di culto; considerando che il diritto alla libertà religiosa, così come il diritto di cambiare religione, di non avere nessuna religione e di esercitare un dogma, figurano in numerosi trattati internazionali e fanno parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri,

N. esprimendo serie riserve nei confronti delle ideologie regressive, nostalgiche delle epoche passate, che pretendono di fornire alle donne risposte valide per il futuro partendo da posizioni retrograde e del passato,

O. sottolineando che il processo di emancipazione e liberazione della donna è un aspetto del progresso storico dell'umanità e che la situazione della donna è legata al grado di libertà e sviluppo di un paese, in quanto le donne sono protagonisti essenziali della coesione e della strutturazione delle società,

P. considerando che gli Stati membri dispongono già di un quadro giuridico comunitario che permette loro di adottare una concreta politica volta a combattere le discriminazioni e a creare un sistema comune di asilo e una nuova politica di immigrazione (articolo 13 e titolo IV del trattato CE),

Q. riconoscendo tuttavia il potenziale di diversità che rappresentano molte giovani islamiche, provenienti da ambienti urbani e con istruzione universitaria, che stanno trasformando il proprio ruolo nella società e il proprio spazio d'azione, riuscendo a conciliare gli atteggiamenti femministi con le loro religioni,

R. denunciando le gravi e irrecuperabili carenze educative e formative che i fondamentalisti impongono alle donne; deplorando che in molte zone rurali del mondo si continui ancora a togliere dalle scuole le adolescenti intorno all'età di dieci anni e che vengano fatte differenze a livello di abilitazione professionale sfavorendo le donne,

S. ritenendo che le donne devono avere la possibilità e la libertà di scegliere o meno una religione e di usare i simboli religiosi che la esprimono, giacché esse stesse desiderano sottolineare la propria identità,

T. considerando che l'identità della donna deve poter essere personale e individuale, a prescindere da religioni, tradizioni e culture; che stereotipi, abbigliamento, valori, modelli di vita e abitudini di comportamento devono essere una questione di libera scelta personale,

U. considerando che i fondamentalisti talebani hanno provocato alle donne danni che non dovranno mai più ripetersi, violando in modo massiccio e sistematico i diritti più fondamentali dell'uomo, violazioni che sono causa dell'attuale analfabetismo del 90% tra le giovani, mutilando le loro capacità, cancellandole da tutti gli spazi pubblici e dalle attività lavorative, portandole a un livello di povertà estrema, privandole delle cure sanitarie e costringendole a vivere in uno stato disumano,

V. denunciando il ricorso a pratiche culturali e a tradizioni quali la mutilazione genitale, violazioni, punizioni e attentati contro l'integrità fisica e la vita delle donne; constatando l'applicazione nell'UE di questo tipo di tradizioni,

W. considerando che, mentre la procreazione dovrebbe essere questione puramente personale, i diritti riproduttivi delle donne vengono spesso controllate dalla famiglia, dalla legislazione nazionale e/o dai leader religiosi; che per di più la maggioranza dei responsabili dei diritti riproduttivi delle donne sono, a qualsiasi livello, degli uomini,

1. ribadisce che il rispetto, la promozione e la protezione dei diritti umani rappresentano l'"acquis" dell'Unione europea e sono una delle chiavi di volta della cooperazione europea, così come delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e altri paesi; ritiene che i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possano essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni;

2. ritiene che nessun sistema politico e nessun movimento religioso possa essere al di sopra del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle libertà democratiche e che né le idee politiche né quelle religiose debbano essere utilizzate come elementi per identificare i cittadini;

3. ritiene che all'interno dell'UE la difesa dei diritti della donna comporti l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili; non sarà ammesso che, con il pretesto di credenze religiose, pratiche culturali o consuetudinarie, si violino i diritti umani; nell'UE non si applicheranno norme aventi l'effetto di

legalizzare disparità tra uomo e donna; è convinto che non vi sia reale democrazia senza il rispetto dei diritti delle donne, compreso il rispetto dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza tra uomo e donna;

4. respinge il ricorso alla politica come mezzo per limitare le libertà e i diritti delle donne o come mezzo per instaurare qualsivoglia discriminazione; deplora i dirigenti delle organizzazioni religiose e i leader dei movimenti politici estremistici che promuovono le discriminazioni razziali, la xenofobia, il fanatismo e l'esclusione delle donne dai posti di comando nella gerarchia politica e religiosa;

5. insiste a che le immigrate siano informate riguardo alle leggi contro le discriminazioni, e possano fruire di servizi di difesa dei loro diritti; chiede che esse possano altresì essere consigliate da persone appartenenti alla cultura in questione sul fatto che possono sottrarsi a questa o a quella pratica che attenta ai loro diritti, senza per questo dover rinunciare agli aspetti più significativi di detta cultura;

6. esorta gli Stati membri e la Commissione a stanziare i mezzi necessari affinché all'interno della UE – anche nell'ambito familiare – si applichino concretamente la normativa comunitaria in materia di parità di diritti tra uomo e donna e le norme riguardanti i diritti fondamentali;

7. invita la Commissione a realizzare uno studio sulle conseguenze dell'applicazione formale ed informale del diritto di famiglia di Stati ad orientamento fondamentalista segnatamente alle donne appartenenti alle rispettive comunità immigrate negli Stati membri; reputa necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi d'origine; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere, sulla base del predetto studio, le iniziative necessarie per proteggere in particolare le donne dalle conseguenze negative dell'applicazione del diritto di famiglia dei paesi d'origine;

8. propone di definire e applicare la politica estera comune sulla base della democrazia e del rispetto dei diritti umani dando la priorità alla soluzione dei problemi con mezzi pacifici, contribuendo così ad annullare le reazioni antioccidentali o le tendenze fondamentaliste; propone inoltre nell'ambito della PESC di dare la priorità all'iniziativa a favore dell'adozione di una moratoria universale sulle esecuzioni e sulla pena di morte, così come una azione concreta internazionale contro le pene inumane, violente e degradanti come la flagellazione e la lapidazione;

9. esorta la Commissione a elaborare un programma informativo e formativo destinato alle della secolarizzazione e della modernizzazione sociale e familiare;

10. raccomanda l'applicazione di politiche destinate a ridurre le influenze fondamentaliste, a risorse sul piano della formazione, dell'informazione e dell'accesso alle nuove tecnologie; chiede la creazione e la diffusione di pubblicazioni, opuscoli informativi e programmi radiofonici e televisivi; raccomanda inoltre di dare impulso e sostenere le azioni delle organizzazioni non governative che promuovono e tutelano i diritti delle donne, dei centri di ricerca, di insegnamento e di formazione delle donne a livello regionale e locale;

11. invita il Consiglio a sostenere la Commissione, nell'ambito del partenariato euromediterraneo, nelle sue iniziative in tema di dialogo tra le culture;

12. esorta la Commissione a dotarsi di meccanismi di informazione sugli attentati, le violazioni e le discriminazioni fondamentaliste;

13. propone l'approvazione e l'avvio di un Programma comunitario di scambi e di mobilità per studenti e professionisti della formazione, in particolare per le donne, nonché la creazione di un'università a distanza per le donne; a tal fine raccomanda di valorizzare e sviluppare le strutture e i centri che favoriscono gli incontri e gli scambi interculturali, come l'università euro-araba di Granada, con l'obiettivo di conseguire una comunicazione essenziale nei settori della cultura, delle lingue, della religione, della storia e delle moderne strutture della società;

14. chiede alla Commissione di creare, sia nella Comunità sia nel contesto della sua politica di cooperazione allo sviluppo, reti di raccolta dei dati concernenti i progressi e i miglioramenti prodottisi nella situazione dei diritti della donna, avviando nel contempo programmi di cooperazione e di associazione per il miglioramento e la democraticizzazione degli ordinamenti giuridici, della giustizia e dei penitenziari;

15. si appella al Consiglio e alla Commissione affinché, nel quadro delle relazioni esterne e dello sviluppo delle politiche MEDA e LOME, sostengano l'operato di quelle organizzazioni non governative che lottano in loco per il miglioramento della situazione della donna e, segnatamente, di quelle che offrono aiuto alle singole donne vittime del fondamentalismo;

16. chiede al Consiglio di richiamare l'attenzione sui regimi dei paesi terzi con cui sono stati conclusi accordi economici e commerciali, affinché non si intromettano nella vita dei cittadini, soprattutto delle donne, in modo contrario alle convenzioni internazionali in materia di rispetto dei diritti umani;

17. invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione, in sede di comminazione di sanzioni sulla base degli articoli relativi ai diritti umani contemplati dagli accordi di associazione e di altro genere, le violazioni dei diritti della donna;

18. esorta gli Stati membri:

a) ad autorizzare espressamente i propri consolati a rilasciare i visti in modo personale e individualizzato anche quando il passaporto della richiedente sia un passaporto familiare;

b) ad applicare individualmente la concessione del permesso di soggiorno per le donne;

c) a garantire la parità di trattamento per quanto concerne l'ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno nell'UE da parte di donne che hanno subito una violazione dei loro diritti o sono vittime di discriminazioni;

19. sostiene le donne che combattono contro il fondamentalismo e qualsiasi movimento che mira a escluderle dalla vita sociale, economica e politica, come pure dall'accesso a determinate zone geografiche del pianeta;

20. condanna i leader religiosi che utilizzano il credo per escludere le donne o che predicano la loro inferiorità rispetto agli uomini;

21. raccomanda che le prossime direttive sulle procedure in materia di concessione di asilo nei paesi dell'UE tengano conto delle varie forme di persecuzione subite dalle donne, in particolare quelle di matrice fondamentalista, di modo che queste vengano riconosciute e iscritte nelle definizioni e nelle norme sui profughi che saranno stabilite nel quadro giuridico europeo; invita la Commissione, nel contesto del processo di Tampere mirante alla formazione di una nuova politica europea comune in materia di immigrazione e di asilo, a riconoscere come motivo per la concessione dell'asilo le discriminazioni e le espulsioni subite dalle donne profughe provenienti da regimi teocratici e fondamentalisti.

22. esprime il proprio parere favorevole acciocché si considerino le persecuzioni fondamentaliste - di cui sono vittime le donne in quanto gruppo sociale o per motivi di genere - come cause valide a giustificare la richiesta di asilo e la concessione dello status formale di profugo alle donne; chiede ai governi degli Stati membri di riconoscere le persecuzioni e le violazioni dei diritti di cui sono vittima le donne a causa di fondamentalismi, come la "persecuzione per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale", nel senso della Convenzione di Ginevra, affinché queste donne (e, in via prioritaria, quelle già residenti nella UE) possano accedere alla condizione formale di profughe; chiede che vengano definiti orientamenti o istruzioni giuridicamente vincolanti per l'esame di tali richieste;

23. insiste a che la Commissione garantisca che nei negoziati sugli accordi di adesione, cooperazione o associazione, si rispetti l'acquis comunitario in materia di diritti della donna;

24. ritiene indispensabile, nell'ambito di una politica di prevenzione, l'immediata integrazione sociale degli immigranti, dei profughi e delle minoranze che risiedono legalmente nell'Unione europea, e il riconoscimento di tutti i loro diritti politici e in materia di lavoro;

25. invita la Commissione ad aprire un dialogo politico - nel quadro dei prossimi accordi con le autorità iraniane - finalizzato a migliorare la situazione delle donne, a concretizzare i progressi e le riforme mediante la trasposizione nella normativa e a prevedere processi pubblici ed equi;

26. condanna fermamente la discriminazione fondamentalista continuamente praticata e incoraggiata dal governo dell'Arabia Saudita contro le donne;

27. invita il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione ad adottare un'iniziativa internazionale comune che conduca alla creazione di un gruppo speciale di osservatori incaricato di seguire da vicino le politiche e le attività del governo afgano dal punto di vista del rispetto dei diritti delle donne quali definiti in convenzioni e trattati internazionali; ritiene che tale gruppo dovrebbe altresì assicurare che le politiche e i programmi internazionali di aiuto e ricostruzione tengano debitamente conto delle questioni di genere; è dell'avviso che le conclusioni di tale gruppo dovranno essere presentate con scadenza semestrale a questo Parlamento e alla Commissione per i diritti umani dell'ONU e che il gruppo speciale di osservatori dovrebbe essere composto da membri dei questo Parlamento, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché da rappresentanti di ONG, ciascuno dei quali dovrebbero disporre di una solida esperienza nell'ambito delle politiche relative alla parità tra i sessi;

28. esorta gli Stati membri dell'Unione europea ad esprimere riserve nei confronti dei governi che non garantiscono alle donne la parità di diritti; invita gli Stati membri a chiedere ai paesi terzi con cui cooperano di fare in modo di assicurare alle donne il diritto di voto, quello al lavoro, all'istruzione, alla proprietà e in materia di successioni, nonché il diritto di partecipare ai centri decisionali e di ricoprire cariche pubbliche;

29. ritiene che la separazione tra Chiesa e Stato sia la sola forma più accettabile di governo in una società democratica; invita gli Stati membri a mantenersi neutrali rispetto alle varie religioni, a preservare il proprio carattere laico, garantendo il principio della netta separazione tra chiesa e Stato e a abrogare tutti gli ostacoli giuridici e pratici che si frappongono all'esercizio dei precetti religiosi e all'uso di simboli religiosi, sempre che le regole religiose siano compatibili con le legislazioni nazionali, lo Stato di diritto e le convenzioni internazionali;

30. auspica che la libertà di religione sia riconosciuta quale diritto fondamentale e respinge ogni forma di fondamentalismo religioso, in quanto contraria alla dignità umana; invita in particolare le tre religioni monoteiste che sono parte integrante della cultura europea, cristianesimo, giudaismo e islam, a respingere il fondamentalismo e le discriminazioni contro le donne;

31. esorta i credenti di tutte le religioni a promuovere la parità di diritti per le donne, compreso il diritto ad esercitare il controllo del proprio corpo e il diritto a decidere quando creare una famiglia propria, e a scegliere il loro stile di vita e le loro relazioni personali; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione contro qualsiasi prassi che ponga in pericolo l'integrità psicofisica e la salute delle donne, come la clitoridectomia,

32. condanna il delitto per motivi d'onore, in cui membri maschi della famiglia possono uccidere la sorella o la figlia per motivi di "onore"; afferma che gli autori di siffatti crimini devono essere considerati alla stregua di assassini dalla legislazione penale e dal sistema giudiziario;
33. esprime il proprio sostegno alla difficile situazione delle donne lesbiche che sono vittime del fondamentalismo;
34. esorta gli Stati membri dell'Unione a non riconoscere i paesi nei quali le donne non possono acquisire la piena cittadinanza o sono escluse dal governo;
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite